

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

7 gennaio 2003

nella causa C-306/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg): Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contro Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg ⁽¹⁾

(«Quarta direttiva 78/660/CEE — Conti annuali di taluni tipi di società — Competenza della Corte ad interpretare il diritto comunitario in un contesto in cui non è applicabile direttamente — Accantonamenti per il rischio derivante da una garanzia di credito — Presa in considerazione della situazione individuale del debitore e dello Stato in cui quest'ultimo è stabilito — Data in cui il rischio deve o può essere valutato e iscritto nel bilancio»)

(2003/C 44/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-306/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) e Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pagg. 11-31) la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 7 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le questioni che figurano nella seconda e terza parte della domanda di pronuncia pregiudiziale, relative all'interpretazione della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, sono ricevibili.*
- 2) *La quarta direttiva 78/660 non esclude l'iscrizione nel passivo del bilancio, ai sensi del suo art. 20, n. 1, di un accantonamento destinato a coprire eventuali perdite o debiti derivanti da un impegno che figura in calce allo stato patrimoniale in forza dell'art. 14 della detta direttiva, purché la perdita o il debito di cui trattasi possano essere qualificati, alla data di chiusura del bilancio, come probabili o certi. L'art. 31, n. 1, lett. e), della stessa direttiva non esclude che, per assicurare il rispetto dei principi della prudenza e del quadro fedele della situazione patrimoniale, il metodo di valutazione più appropriato sia quello consistente nel procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti.*
- 3) *In circostanze quali quelle della causa principale, il rimborso di un credito, che è avvenuto dopo la data di chiusura del bilancio (essendo questa la data pertinente per la valutazione delle voci di bilancio) non costituisce un fatto che necessita una rideterminazione retroattiva del valore di un accantonamento imputabile a questo finanziamento iscritto nel passivo del bilancio. Tuttavia, il rispetto del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale richiede che sia fatta menzione nei conti annuali della scomparsa del rischio cui si riferisce il detto accantonamento.*

(¹) GU C 333 del 20.11.1999.